

## REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

M

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione V Penale

# Composta dagli Ill.mi Signori:

dr. Giuliana

FERRUA

Presidente

Udienza pubblica

dr. Pietro

DUBOLINO

Consigliere

in data 6 luglio 2010

dr. Gian Giacomo SANDRELLI

Consigliere

dr. Stefano

PALLA

Consigliere

dr. Paolo Antonio BRUNO

Consigliere

SENTENZA n. 1764 REGISTRO GENERALE

N. 41671/2009



#### SENTENZA

sul ricorso proposto il 29.10.2009 da

, nato a Torre del Greco il

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 22 settembre 2009.

Sentita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO.

Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto dr. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino.

Sentito, altresi, l'avv.

difensore delle parti civili

che ha

chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Sentito, infine, l'avv.

difensore del ricorrente, che ha chiesto

l'accoglimento del ricorso.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



B



Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino dichiarava

l'inammissibilità dell'appello proposto da avverso la sentenza del

Tribunale di Salluzzo del 12 dicembre 2008 ed ordinava l'esecuzione della sentenza.

Avverso la pronuncia anzidetta l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

# MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con unico motivo parte ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 582, 591 con riferimento agli artt. 568 e 571 nn. 1 e 3 del codice di rito, sul rilievo che la leggibilità della sottoscrizione dell'avvocato difensore non era prescritta dalla legge e, quanto, all'incaricato della presentazione dei motivi, gli stessi erano stati presentati da un praticante dello studio, con la dicitura studio "Avvocati Associati", da cui inequivocamente l'atto proveniva. La legge non prevedeva l'autenticazione della sottoscrizione dell'impugnante ed il mandato alla presentazione avrebbe potuto essere conferito oralmente.

2. – Reputa il giudice a quo che il gravame proposto sia inammissibile per violazione dell'art. 582 c.p.p., sul duplice riflesso che l'atto risultava sottoscritto dal difensore con una sigla incomprensibile ed era stato presentato da persona, dr.

studio avv. Associati che non era munito di delega e che nessun mandato risultava in atti né, quanto meno, un'attestazione di delega da parte del pubblico ufficiale ricevente nei confronti del presunto incaricato.

L'interpretazione è erronea. Lo è, certamente, in ordine al primo profilo in quanto, per l'inammissibilità regolatrice, questa Corte di insegnamento indiscusso dell'impugnazione per inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 583 c.p.p. si configura solamente ove vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto e non anche quando la sua identità appaia desumibile dal complessivo esame del documento (cfr. Cass. Sez. 1, 5.11.2009, n. 46171, rv. 245508). Nel caso di specie, l'apposizione da parte del difensore di sigla illeggibile non pregiudicava la riferibilità dell'atto al soggetto proponente, ossia al difensore indicato in premessa, avuto riguardo al complessivo tenore del documento, peraltro pacificamente proveniente da uno studio professionale specificamente indicato, come da formale intestazione. D'altro canto, la firma può anche estrinsecarsi nell'uso di grafie o anche di sigle, persino con tratti di indecifrabilità, tutte le volte che sia,







comunque, agevole determinarne la paternità sulla base di altri, univoci, elementi contenuti nell'atto sottoscritto (cfr. Cass. sez. 5, 25.12.1988, n. 2376, rv. 183401).

Del tutto infondato è anche il secondo profilo di inammissibilità, essendo parimenti pacifico che, ai fini della presentazione dell'atto di impugnazione, non occorre che il soggetto incaricato sia munito di delega scritta. E', infatti, sufficiente un incarico orale desumibile anche dalla natura dei rapporto e delle relazioni intercorrenti tra presentatore e sottoscrittore dell'atto (cfr. Cass. Sez. 5, 11.1.2007, n. 8096, rv. 235735). Nel caso di specie, si trattava, incontestatamente, di un praticante dello studio legale, legato dunque da rapporto fiduciario al dominus, tale da far ragionevolmente presumere l'esistenza di apposito mandato alla presentazione dell'atto.

3. - Per quanto procede, la sentenza impugnata deve essere annullata, nei termini espressi in dispositivo.

P.O.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 2010.

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

